



CITTA' DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 90

OGGETTO :

**ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.**

L'anno duemiladue, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 21 e minuti 00, nella Palazzina Liberty. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DIVERIO Giorgio	Sindaco	X	
DAMOSSO Carla	Consigliere	X	
FORTIS Mauro	Consigliere		X
AGUZZI Romano	Consigliere	X	
BAZZI Gianmarco	Consigliere	X	
OTTOLINI Barbara	Consigliere	X	
PALAURO Ugo	Consigliere	X	
BORRONI Eugenio	Consigliere	X	
SEVERINO Marcella	Consigliere	X	
VIVARELLI Maria Pia	Consigliere		X
MUSSA Giovanni Battista	Consigliere	X	
CORTELAZZI Massimo	Consigliere	X	
BOTTINI Giuseppe	Consigliere	X	
BOLLA Roberto	Consigliere	X	
COPPOLA Antonio	Consigliere	X	
MARFORIO Alberto	Consigliere	X	
GIOVANETTI Antonino	Consigliere	X	

Totale

15	2
----	---

Assiste il Segretario Comunale Signor **DI NATALE Agostino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Signor **DIVERIO Giorgio** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

- Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Fortis. I presenti sono in numero di sedici.

= . = . = . =

Riferisce l' Assessore Borroni.

In attuazione del progetto di semplificazione delineato dalle leggi 59/97 e 50/99 con l' inserimento introdotto dall' articolo 4 comma 1) lettera b) del D.P.R. 28.05.2001 n. 311 dell' articolo 141-bis del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) è stata introdotta nella normativa di P.S. la figura di una Commissione Comunale di Vigilanza sui locali ed impianti di pubblico spettacolo.

Fino ad oggi i Comuni, pur essendo depositari, ai sensi dell' articolo 19 del D.P.R. 616/77 della competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 68 del T.U.L.P.S. hanno dovuto gestire la materia dei pubblici spettacoli e trattenimenti avvalendosi del giudizio tecnico della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo subendo gran parte degli inconvenienti connessi ad una intuibile e giustificata impossibilità di intervento della Commissione Provinciale in tutti i casi richiesti, con conseguente ricorso ad un uso "irregolare" della delega di funzioni ai Comuni.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la costituzione di Commissione a livello comunale segni sicuramente una svolta significativa nella verifica della sicurezza dei locali/impianti di pubblico spettacolo in quanto ne riconduce la competenza allo stesso Ente preposto al rilascio delle licenze per l' apertura e l' esercizio delle attività.

Ritenuto, pertanto, di avvalersi di tale possibilità ed istituire quindi la Commissione di che trattasi, approvando, contestualmente, il regolamento per il suo funzionamento che detti i profili procedurali e funzionali della stessa.

Il Regolamento è stato favorevolmente esaminato dalla Commissione Consiliare Istituzionale lo scorso 11 dicembre c.a.

Apertasi la discussione e non registrando alcun intervento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, art. 4, comma 1 lett. b);

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell' articolo 49 del T.U. EE.LL. dal Responsabile del Servizio;

Con sedici voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, resi da altrettanti Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1.- di istituire la Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi dell' articolo 141 del T.U.L.P.S. secondo la composizione prevista nell' articolo 2) del Regolamento;

2.- di approvare il Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all' articolo 141-bis del T.U.L.P.S. che, composto da n. 12 articoli, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3.- di demandare al Responsabile del Settore Sicurezza Sociale gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente deliberato.

Allegato a deliberazione consiliare n. 90 del 17 dicembre 2002.
IL SEGRETARIO COMUNALE (Agostino Di Natale).

Comune di Stresa
Provincia V.C.O.

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI ED
IMPIANTI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

(art.141-bis R.D. 6 maggio 1940 N.635)

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo (che per brevità verrà denominata "Commissione") ai sensi degli artt. 141 e segg. del R.D. 6 maggio 1940 N.635 "Attuazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 N.773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" nonché il suo funzionamento.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficacia ed efficienza oltre che trasparenza delle attività inerenti il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo.

Articolo 2 – Composizione e Nomina della Commissione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo è nominata ogni tre anni dal Sindaco ed è composta dai seguenti membri effettivi:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

2. La Commissione è integrata, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, da n°1 membro tecnico aggiunto esperto in acustica e da n° 1 membro tecnico aggiunto iscritto all'albo degli ingegneri designati rispettivamente dai relativi Ordini professionali, cui corrispondono altrettanti supplenti.

3. Per l'esame e verifica degli impianti sportivi la Commissione è integrata da un rappresentante designato dalla Sezione Provinciale del CONI, con funzioni consultive.

4. Su loro richiesta, possono altresì far parte della Commissione un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone che all'interno delle rispettive organizzazioni rivestano qualifiche dirigenziali o apicali e con funzioni consultive.

5. Funge da Segretario un dipendente del Comune.

6. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del triennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

7. I componenti della Commissione, all'atto della nomina, devono dichiarare domicilio specifico presso il quale ricevere tutte le comunicazioni relative all'incarico.

Articolo 3 – Collocazione organizzativa

1. All'interno dell'organizzazione comunale la segreteria della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo viene collocata nell'ambito dell'Ufficio di Polizia Amministrativa – Settore Sicurezza Sociale, che si avvarrà della collaborazione e della consulenza dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 4 – Compiti e funzioni della Commissione

1. Per l'applicazione dell'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931 N.773 – la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo istituita con le modalità di cui all'articolo 2, svolge i seguenti compiti:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) accerta, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n.337 (recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante),
- e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente eventuali provvedimenti.

2.Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale nella stessa Provincia o quella Comunale, nello stesso Comune abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Articolo 5 – Competenza della Commissione Comunale nei locali o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.

1.Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo precedente sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

2.La relazione tecnica dovrà dettagliatamente specificare:

- 1) ubicazione delle aree e/o locali e delle relative pertinenze sotto l'aspetto della viabilità (caratteristiche delle vie d'accesso – aree di sosta ,ecc.) ;
 - 2) l'arredamento in ogni dettaglio e componente, sia nei materiali, sia nel sistema di montaggio ed installazione, con particolare riguardo ai materiali combustibili, descrizione analitica dei certificati di reazione al fuoco dei componenti d'arredo;
 - 3) uscite di sicurezza in relazione alla capienza del luogo, di eventuali strutture mobili, descrizione e scelta motivata dei percorsi di scampo oltre che le disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche;
 - 4) segnaletica di sicurezza e servizio antincendio in relazione alla capienza e caratteristica del luogo con descrizione dell'attività di gestione della sicurezza (ubicazione mezzi antincendio, personale addetto,ecc.);
 - 5) servizi igienici e verifica delle ipotesi di capienza in funzione del numero di questi (divisi tra maschi e femmine in ragione del 50%), compreso un Wc o due (secondo la capienza) per portatori di handicap;
 - 6) impianti elettrici (descrizione messa a terra e protezione contro scariche atmosferiche, ecc.);
 - 7) impianti di produzione calore, di ventilazione, trattamento aria o impianto di condizionamento con indicazione dei ricambi d'aria rapportati alla capienza (mc/h per persona);
 - 8) eventuali arredi speciali o impianti particolari.
- Alla stessa dovranno essere allegati:
- 1) planimetria rappresentante l'area occupata o dei locali utilizzati nonché la disposizione del palco, dei posti per il pubblico (compresi i disabili), l'ubicazione delle uscite di sicurezza, la disposizione dei mezzi di spegnimento e dei percorsi di esodo, la disposizione degli arredi e delle attrezzature;
 - 2) dichiarazione di conformità e certificazione dei requisiti di professionalità ai sensi della L. 46/90 rilasciata dalla CCIAA alla ditta installatrice riferita ad ogni singolo impianto tecnologico ;
 - 3) certificazione di collaudo statico delle strutture ovvero documento che attesti l'esecuzione a regola d'arte del montaggio e assemblaggio degli elementi strutturali;
 - 4) certificazione di idoneità statica delle barriere (balaustre – parapetti – ringhiere, ecc.) di contenimento o protezione del pubblico (h. minima mt.1,10);
 - 5) dichiarazione di assunzione responsabilità al rispetto dei limiti imposti dal DPCM 01.03.1991 e s.m.i. DPCM 14.11.1997 e Decreto Ministero Ambiente 16.03.1998 e segg. in materia di inquinamento acustico;
 - 6) qualunque altro documento o elaborato ritenuto utile ai fini illustrativi del progetto.

3. La Commissione provvede comunque ad effettuare, quando richiesto da uno dei suoi membri e con le modalità operative di cui all'articolo 7), la verifica delle dichiarazioni della certificazione tecnica. In qualsiasi momento la stessa potrà comunque procedere a sopralluogo di verifica presso le strutture.

4. La Commissione provvede, altresì, ad esprimere parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti.

Articolo 6 – Competenza della Commissione Provinciale

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente e dall'articolo 4 comma 2, rimangono di competenza della Commissione Provinciale le seguenti verifiche:

- a) per i locali cinematografici o teatrali e per i luoghi in cui si tengono spettacoli viaggianti, di capienza superiore a 1.300 spettatori, e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) per i parchi di divertimento e per le attrezzature che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Articolo 7 – Lavori della Commissione

1. L'Ufficio destinatario di istanza che rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. trasmette la relativa pratica alla segreteria della Commissione che, senza ritardo, ne notizia i membri presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del presente regolamento.

2. Dalla predetta data, tutta la documentazione posta a corredo della pratica è messa a disposizione per la consultazione da parte dei componenti della Commissione presso la segreteria della Commissione stessa.

3. I componenti tecnici esterni, siano essi effettivi che eventualmente aggiunti, in riferimento alle problematiche legate alla propria specializzazione, possono richiedere di ottenere copia di tutta la documentazione tecnica posta a corredo di ciascuna pratica.

4. Trascorsi n.5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione ai membri, il Presidente predispone l'ordine del giorno delle riunioni con indicazione delle pratiche da sottoporre. L'ordine del giorno è redatto in forma scritta e deve essere inoltrato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di convocazione della seduta.

5. Le pratiche vengono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine cronologico di arrivo risultante dal Protocollo Generale del Comune.

6. Per le ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 del presente regolamento, ciascun membro della commissione, entro il termine di cui al comma 4, può chiedere la convocazione della Commissione. Trascorso il predetto termine senza che nessun membro ne faccia richiesta, l'istanza si intende accolta, fatta salva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a sopralluogo di verifica presso le strutture.

7. I lavori della Commissione si svolgono mediante:

- a) esame della documentazione pervenuta a corredo dell'istanza;
- b) sopralluogo di verifica presso le strutture.

La convocazione è estesa ai soggetti interessati che devono presenziare anche mediante propri rappresentanti. Gli stessi possono presentare, in tali sedi, memorie e documenti.

L'assenza del soggetto interessato o di suo rappresentante, regolarmente convocato, non potrà essere fatta rilevare in altra sede.

8. La seduta è valida quando intervengono tutti i membri effettivi e, se convocati, i membri tecnici aggiunti.

9. I lavori della Commissione sono diretti dal Presidente.

Articolo 8 – Iter procedurale

1. Le istanze cui consegue il rilascio di parere ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. da parte della Commissione Comunale devono pervenire alla stessa corredate da tutta la documentazione tecnica richiesta dall'Ufficio comunale competente secondo le modalità operative e negli esemplari richiesti, pena inammissibilità, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data fissata per l'inizio della manifestazione.

2. Qualora, nel corso dell'esame della documentazione pervenuta, la Commissione rilevasse l'esigenza di dover richiedere integrazioni, ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato, se presente, assegnandovi un congruo termine per provvedervi e la seduta viene rinviata.

3. I lavori della Commissione vengono riportati in un verbale che contiene un riepilogo delle questioni trattate e della discussione svolta, i pareri forniti dai vari membri nonché l'esito finale della discussione.

4. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti effettivi e, se convocati, anche da quelli aggiunti. Viene verbalizzato il parere dei membri aventi funzioni consultive.

5. Il parere si intende favorevole se assunto con la maggioranza dei componenti effettivi ed, eventualmente, aggiunti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I verbali della Commissione devono essere notificati agli interessati.

Articolo 9 – Prerogative operative

1. Gli accessi della Commissione presso le strutture da verificare sono comunicati al destinatario del provvedimento finale che deve garantire che entro la data fissata tutti gli impianti e le strutture siano correttamente installati, montati e corredati delle relative certificazioni, se non ancora trasmesse.

Articolo 10 – Commissione ristretta.

1. Per l'esercizio del controllo di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 e qualora, a seguito di sopralluogo e verifica presso le strutture, la Commissione fornisse prescrizioni operative da verificarsi prima dell'evento per cui è stato richiesto parere, il Presidente nomina all'interno della Commissione una Commissione ristretta che vi provveda.

2. La Commissione ristretta è designata dal Presidente che individua i membri tra coloro che forniscano, nella fattispecie, la maggiore disponibilità, comprendendo comunque secondo i casi:

- a) in alternativa, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, o propri delegati;
- b) un membro tecnico sulla base di quelle che sono le esigenze di verifica in campo specifico.

3. La Commissione ristretta verbalizza sul proprio operato.

Articolo 11 – Compensi

1. Sono a carico del Comune le spese generali per il funzionamento della Commissione nonché i compensi ai suoi componenti.

2. Sono a carico del richiedente la licenza le spese per ispezioni e verifiche e per la prevenzione incendi. Le stesse sono quantificate in misura forfettaria con le stesse modalità di cui al successivo comma 5).

3. I membri effettivi ed aggiunti hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione effettiva ad ogni seduta della Commissione, anche se in forma ristretta.

4. Il gettone di presenza è comprensivo del rimborso spese di viaggio nonché di ogni onere eventualmente sostenibile per la partecipazione alle sedute.

5. L'entità del gettone di presenza di cui al presente articolo e l'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale ogni tre anni con la nomina della nuova Commissione.

Articolo 12 – Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle leggi ed ai regolamenti, anche comunali, in vigore quando possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(DIVERIO Giorgio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DI NATALE Agostino)

=====

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Visto, con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(PLATINETTI Fabrizio)

Visto, con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
()

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente delibera:

- È stata affissa all' Albo Pretorio il giorno 17/01/2003 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi a tutto il 2/02/2003, giusta relata del Messo Comunale.
N. Reg. Pubbl. _____
- E' stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ex-articolo 125, decreto legislativo n.267/2000, con elenco n. del 17/01/2003
- E' stata trasmessa alla Prefettura del V.C.O. in data _____ prot. n. _____
- E' divenuta esecutiva in data _____
ex-art. 134 d.lgs. 267/2000
- E' stata ripubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi a tutto il _____, giusta relata del Messo Comunale

Stresa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NATALE Agostino